

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2022

Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale. (22A06587)

(GU n.269 del 17-11-2022)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stata riconosciuta lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle cooperative sociali»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n. 46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto;

Rilevata la necessità di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili;

Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4363 - Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» - Azione 7 «Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui piano gestionale 22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione

del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali e' stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e' stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2

Modalita' operative

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio, le persone alle quali e' stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi e' stata l'assunzione nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora gia' in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.

2. Il beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. La spesa relativa al beneficio di cui all'art. 1 del presente decreto graverà, entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse già trasferite a tal fine all'INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. All'esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività indicate dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2022

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2739